

Cuneo, lì 17 febbraio 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 07/2015

## HAI BISOGNO DI UN AUTOTRASPORTATORE?

## CHIEDIGLI IL DURC!

Nell'ambito di un contratto di trasporto la legge di Stabilità 2015 prevede l'**obbligo** per il committente di acquisire il **Durc del vettore** sia preliminarmente, sia al termine del contratto (l'attestazione deve avere una data non anteriore a 3 mesi).

Qualora non acquisisca il Durc del vettore, il committente risulta **obbligato in solido** con quest'ultimo e con eventuali sub-vettori, a corrispondere ai lavoratori **i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti**, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Tale responsabilità solidale sussiste entro il limite di un anno dalla cessazione del rapporto di trasporto.

In caso di contratto di trasporto stipulato in **forma non scritta**, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri sopra indicati, sarà solidalmente responsabile anche per gli oneri relativi all'inadempimento di **obblighi fiscali** e per le **violazioni del Codice della strada** commesse dal vettore nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Ad oggi la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata tramite **Durc**. Entro il 30 giugno 2015 verrà emanata apposita Delibera che disciplinerà la verifica sulla regolarità del vettore tramite portale Internet.

**ATTENZIONE:** si ricorda che ad oggi è in vigore **per qualsiasi impresa l'obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili** per i corrispettivi dovuti in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto**.